[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

Egregi Signori

Prof. Alessandro Danovi
Dott. Andrea Bonfini
Avv. Massimo Simeon
in qualità di Commissari Giudiziali
P.U. 19-1/2026 - Tribunale di Trieste

A mezzo PEC: ***procedura.art91.rde@legalmail.it***

Oggetto: Gruppo Rizzani – Istanza di Accesso alla Data Room per il Ramo "[●]"

La scrivente [●]**,** società con sede in [●], Via [●], C.F. e numero di iscrizione [●] nel Registro delle Imprese di [●], in persona di [●] (C.F. [●]) domiciliato per la carica in [●], a ciò autorizzato in forza di [●], (la "**Richiedente**"),

CHIEDE

di essere ammessa a consultare la Data Room predisposta dalle società Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l. e Sacaim S.p.A. ("**Gruppo Rizzani**") ai fini della partecipazione alla seconda fase del procedimento *ex* art. 91 d. lgs. 14/2019 ("**CCII**") preordinato alla valorizzazione e successiva dismissione del ramo d'azienda [●] ("**Ramo Target**" e "**Procedimento Competitivo - Fase 2**"), in relazione al quale, con provvedimento d.d. 19.11.2026 ("**Avviso Pubblico**"), il Giudice Delegato al concordato preventivo in continuità *ex* artt. 40, 87 e 284 e segg. d. lgs. 14/2019 a cui le società RdE, Chrysas, Desium e Sacaim sono state ammesse con decreto d.d. 16.10.2026 (P.U. 19-1/2026 del Tribunale di Trieste), ha indetto una procedura competitiva ai fini della selezione dell'acquirente.

A tal fine, e in conformità a quanto prescritto nell'Avviso Pubblico, la Richiedente

DICHIARA

i. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e i termini contenuti nell'Avviso Pubblico;
ii. di accettare, sin da ora, tutte le condizioni e i termini contenuti nel Regolamento della Data Room "IntraLinks";
iii. che l'accesso ai documenti contenuti nella Data Room è richiesto unicamente allo scopo di un'eventuale partecipazione al Procedimento Competitivo - Fase 2 preordinato alla valorizzazione e successiva dismissione del Ramo Target;
iv. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive

modificazioni, nonché del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati – anche con strumenti informatici – esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando al riguardo Gruppo Rizzani e gli organi delegati dal Tribunale di Trieste nell'ambito del Concordato Preventivo di Gruppo;

CHIEDE

che vengano conferite le credenziali di accesso alla Data Room per il Ramo "[●]" ai seguenti soggetti:

- [nome, cognome e indirizzo mail di riferimento]
- [nome, cognome e indirizzo mail di riferimento]
- [nome, cognome e indirizzo mail di riferimento]

COMUNICA

di voler ricevere ogni comunicazione da parte del Gruppo Rizzani e dal Collegio dei Commissari al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [●].

[Luogo], [Data]

_____

[●]

[carica]

[nome]

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATE DEL SOGGETTO INTERESSATO]

Egregi Signori

Prof. Alessandro Danovi
Dott. Andrea Bonfini
Avv. Massimo Simeon
in qualità di Commissari Giudiziali
P.U. 19-1/2026 - Tribunale di Trieste

e, p.c.,

Spett.li

Rizzani de Eccher S.p.A.
Via Buttrio n. 36
Pozzuolo del Friuli (UD)

Chrysas S.c. a r.l.
Via Buttrio n. 36
Pozzuolo del Friuli (UD)

Desium S.c. a r.l.
Via Buttrio n. 36
Pozzuolo del Friuli (UD)

Sacaim S.p.A.
Via Augusto Righi n. 6
Venezia (VE)

A mezzo PEC: *procedura.art91.rde@legalmail.it*

[Luogo], [Data] 2026

Oggetto: Rizzani de Eccher S.p.A. – Accordo di confidenzialità e non divulgazione

ACCORDO DI CONFIDENZIALITÀ E NON DIVULGAZIONE

tra

Rizzani de Eccher S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), Via Buttrio n. 36, numero di iscrizione al Registro delle Imprese Pordenone – Udine, C.F. e Partita IVA n. 00167700301, R.E.A. UD - 115684, in persona del Dott. Enrico Barbiero, in qualità di amministratore delegato ("**RdE**");

Chrysas S.c. a r.l., con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), Via Buttrio n. 36, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine, C.F. e Partita IVA n. 03087580308, R.E.A. UD - 366225, in persona dell'ing. Riccardo Rabagliati, in qualità di amministratore delegato ("**Chrysas**");

Desium S.c. a r.l., con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), Via Buttrio n. 36, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine, C.F. e Partita IVA n. 03096600303, R.E.A UD - 367230, in persona dell'ing. Riccardo Rabagliati, in qualità di amministratore delegato ("**Desium**"); e

Sacaim S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Venezia (VE), Via Augusto Righi n. 6, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia – Rovigo, C.F. e Partita IVA n. 01703680221, R.E.A. VE - 371607, in persona del dott. Luca Fantin, in qualità di Presidente ("**Sacaim**" e unitamente a RdE, Chrysas e Desium e Sacaim, ciascuna il "**Divulgatore**" e insieme i "**Divulgatori**");

– da una parte –

[●]**,** società con sede in [●], Via [●], C.F. e numero di iscrizione [●] nel Registro delle Imprese di [●], in persona di [●], a ciò autorizzato in forza di [●] (il "**Destinatario**")

– dall'altra parte –

(RdE, Chrysas, Desium, Sacaim e [●], congiuntamente, le "**Parti**", ovvero, ciascuna, una "**Parte**").

***

1. Definizioni e interpretazione

1.1 Le seguenti definizioni e criteri di interpretazione si applica al presente Accordo:

"**Advisor**" significa, con riferimento a ogni Soggetto (come definito di seguito), ogni consulente che fornisce servizi professionali nel contesto della Potenziale Acquisizione.

"**Affiliato**" significa, con riferimento a ogni Soggetto, ogni individuo, società, *partnership*, *firm*, associazione, organizzazione non riconosciuta ovvero altra entità, direttamente o indirettamente controllante, controllata da ovvero sotto comune controllo con tale Soggetto. La nozione di "controllo" avrà il significato di cui all'Articolo 2359 del codice civile.

"**Concordato Preventivo di Gruppo**" indica la procedura di concordato preventivo di gruppo in continuità *ex* artt. 40, 87 e 284 e segg. d. lgs. 14/2019 a cui le società RdE, Chrysas, Desium e Sacaim sono state ammesse con decreto del Tribunale di Trieste d.d. 16.10.2026 (P.U. 19-1/2026 del Tribunale di Trieste).

"**Avviso Pubblico**" indica il decreto d.d. 19.11.2026 emesso ai sensi dell'art. 91 CCII con cui il Giudice delegato al concordato preventivo ha indetto la procedura competitiva per la selezione dell'acquirente del Ramo Target.

"**Informazioni Confidenziali**" significa ogni:

(a) informazione o dato di qualsivoglia natura, ivi incluso, al fine di fugare ogni dubbio, ogni "information memorandum" o simili pacchetti informativi relativi alla Potenziale Acquisizione forniti da ogni Divulgatore alla data ovvero successivamente alla data del presente Accordo in connessione con la Potenziale Acquisizione con riferimento a:

(i) la Potenziale Acquisizione (ivi inclusa la sua struttura, lo stato della stessa, il fatto che discussioni o negoziazioni sono in corso ovvero hanno avuto luogo, i contenuti di tali discussioni o negoziazioni e le parti coinvolte, nonché il fatto che le Parti hanno espresso un interesse nella Potenziale Acquisizione, e anche ogni documento,

accordo, e bozza scambiate in ogni tempo tra le Parti con riferimento alla Potenziale Acquisizione);

(ii) Rizzani de Eccher S.p.A. e le sue controllate e partecipazioni, nonché i loro business, operazioni economiche, finanziarie e legali, i prospetti, le previsioni, gli asset, le passività e/o le strategie;

(iii) l'esistenza e i termini del presente Accordo, nonché del fatto che le Parti stanno portando avanti determinate discussioni con riferimento alla Potenziale Acquisizione,

(b) le informazioni ottenute, in forma scritta, elettronica, ovvero in ogni altra forma, da ciascuna Parte ovvero dai relativi Affiliati e/o Advisor, o i rispettivi Rappresentanti, nell'ambito delle discussioni con i Divulgatori, e

(c) ogni report, analisi, raccolte, studi, note, interpretazioni, memorandum ovvero altro materiale o documento preparato da ciascuna Parte ovvero per conto o a beneficio di questa nella misura in cui questi contengono o comunque riflettono le informazioni di cui ai punti (a) e (b) di cui sopra;

(d) ogni informazione orale o visiva che (x) afferisca ai punti (a)(i), (a)(ii) o (a)(iii) di cui sopra, e (y) è classificata come confidenziale da parte del Divulgatore all'atto della divulgazione ed è sintetizzata in una nota scritta dal Divulgatore al Destinatario entro 30 (trenta) giorni dalla divulgazione,

fermo restando che, comunque, le Informazioni Confidenziali non includeranno le informazioni o i dati che:

(i) sono già legittimamente in possesso del Destinatario, dei suoi Affiliati, e/o Advisor, o dei rispettivi Rappresentanti, alla data in cui queste sono condivise con questi, purché non coperti da accordo di confidenzialità e non divulgazione diversi dal presente Accordo;

(ii) sono o diventeranno disponibili al pubblico per causa differente da una violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Accordo;

(iii) sono stati creati da una Parte ovvero da un suo Affiliato e/o Advisor o dai rispettivi Rappresentanti, indipendentemente e senza riferimento alle ovvero senza includere le Informazioni Confidenziali.

"**Potenziale Acquisizione**" indica l'opportunità di acquisire, nell'ambito del Concordato Preventivo di Gruppo, il Ramo Target, secondo termini e condizioni stabiliti dal Tribunale di Trieste.

"**Soggetto**" significa ogni individuo, società, *partnership*, *firm*, associazione, organizzazione non riconosciuta ovvero altro ente.

"**Ramo Target**" indica il ramo di azienda denominato "Ramo [●]", come meglio indicato nell'Avviso Pubblico.

"**Rappresentante**" significa, con riferimento a ogni Soggetto, i suoi amministratori, dirigenti, *partner*, membri, dipendenti, consulenti (nella misura in cui non siano qualificabili come Advisor), e agenti.

2. Impegni di confidenzialità e annunci

2.1 Ciascun Destinatario si impegna a mantenere, e far sì che i relativi Affiliati nonché Rappresentanti mantengano, e utilizzare ogni ragionevole sforzo per assicurare che gli Advisor e i relativi Rappresentanti mantengano, tutte le Informazioni Confidenziali strettamente segrete e confidenziali, sotto ogni profilo. A tal fine, fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel Paragrafo 2.3 e nelle Sezioni 3, 4 e 7, il Destinatario non dovrà divulgare, pubblicare o altrimenti rendere disponibili, e dovrà far sì che i suoi Affiliati, e i rispettivi Rappresentanti, così come i loro Advisor e i relativi Rappresentanti, non divulghino, pubblichino o altrimenti rendano disponibili, le Informazioni Confidenziali, in tutto o in parte, a terze parti in qualsivoglia maniera, sia direttamente sia indirettamente, e dovranno adottare, e far sì ovvero utilizzare ogni ragionevole sforzo per assicurare, per quanto applicabile, i loro Affiliati, e i rispettivi Rappresentanti, così come i loro Advisor e i relativi Rappresentanti adottino, ogni misura ragionevole che sia necessaria od opportuna per mantenere le Informazioni Confidenziali segrete e confidenziali e assicurare che le Informazioni Confidenziali siano protette con le stesse misure di sicurezza e livello di cura utilizzate per la protezione delle proprie informazioni confidenziali.

2.2 Ciascun Destinatario dovrà inoltre informare il Divulgatore rilevante, non appena ragionevolmente possibile, dell'essere venuto a conoscenza che le Informazioni Confidenziali sono state divulgate in violazione del presente Accordo e cooperare per mitigare gli effetti di tale divulgazione.

2.3 Resta inteso e concordato che le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate solo ai fini di valutare, negoziare, formulare offerte d'acquisti ai fini della Potenziale Acquisizione (il "**Fine Permesso**") e divulgate o rese disponibili dal Destinatario solo a quelli tra i suoi Affiliati e Advisor e rispettivi Rappresentanti che necessitino di venire a conoscenza di tali Informazioni Confidenziali per il Fine Permesso (su base "*need-to-know*").

3. Distruzione o restituzione delle Informazioni Confidenziali

3.1 Non appena ragionevolmente possibile a seguito del ricevimento di richiesta scritta da parte del rilevante Divulgatore, e nella misura praticabile, il Destinatario rilevante dovrà distruggere tutte le copie fisiche delle Informazioni Confidenziali ed eliminare o distruggere tutte le registrazioni elettroniche delle Informazioni Confidenziali. Le obbligazioni di cui al presente Paragrafo 3.1 non si applicheranno alle Informazioni Confidenziali la cui conservazioni si rende necessaria per ottemperare alle applicabili disposizione di legge o regolamento, obblighi di archiviazione professionale, procedure di compliance interna o policy interne di conservazione dei documenti ovvero a richieste di competenti autorità giudiziale, governative, di sorveglianza, di borsa o di regolazione, ivi inclusi i regolamenti degli ordini professionali.

3.2 Ogni Informazione Confidenziale conservata ai sensi del Paragrafo 3.1 continuerà a essere soggetta ai termini del presente Accordo per il periodo di cui alla Sezione 6.

4. Divulgazione obbligatoria

Nella misura legalmente permessa, il Destinatario dovrà:

(a) non appena possibile notificare per iscritto al Divulgatore se è stata richiesta la divulgazione di Informazioni Confidenziali (allo stesso Destinatario ovvero ai suoi Affiliati ovvero Advisor o ai rispettivi Rappresentanti) ai sensi di previsioni di legge o di regolamento obbligatorie ovvero da un'autorità giudiziale, governativa, di sorveglianza o

di regolazione, o di borsa, o per effetto di un ordine, decreto o richiesta di un tribunale di competente giurisdizione, e nella misura legale e praticabile; e

(b) consultare e cooperare con il Divulgatore con riguardo alla tempistica e al contenuto di tale divulgazione ovvero ogni azione che il rilevante Divulgatore avrà individuato di attivare per contrastare la validità di tale richiesta o per restringere l'ambito di tale richiesta.

5. Altri impegni

5.1 Le Parti, ciascuna con riferimento alle rispettive obbligazioni, si impegnano a ottemperare con ogni applicabile legislazione in materia di protezione dei dati personali. I dati personali: (*i*) saranno trattati da ciascuna Parte come autonomi titolari del trattamento esclusivamente per il Fine Permesso; (*ii*) saranno monitorati e preservati all'interno dell'organizzazione di ciascuna Parte; e (*iii*) saranno divulgati solo nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili. La responsabilità per il trattamento dei dati personali, rispetto al quale ogni diritto delle persone interessate potrà essere attivato, sarà del Destinatario (a seconda del caso) nel rispetto della normativa applicabile.

6. Durata

6.1 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto in maniera espressa, tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo termineranno alla prima data tra: (i) la data di sottoscrizione di un accordo scritto definitivo con riferimento alla Potenziale Acquisizione; (ii) il 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo; e (iii) il venir meno della riservatezza di tutte le Informazioni Confidenziali per causa differente da una violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Accordo. Al fine di evitare qualsivoglia dubbio, le obbligazioni di cui al presente Accordo continueranno con piena efficacia ed effetti anche nell'ipotesi in cui dovesse terminare ogni discussione o negoziazione con riferimento alla Potenziale Acquisizione nel rispetto della presente Sezione 7.

7. Effetti del presente Accordo

7.1 Le Parti concordano e riconoscono che, salvo e sino al perfezionamento di un accordo definitivo con riferimento alla Potenziale Acquisizione, nessuna delle Parti sarà obbligata legalmente in nessun modo (con esclusione anche di ogni responsabilità precontrattuale) con riferimento alla Potenziale Acquisizione ai sensi del presente Accordo o di ogni espressione scritta od orale da ogni Divulgatore.

7.2 Il presente Accordo non potrà essere interpretato come un accordo di collaborazione o di joint venture o altro accordo di questo genere. Niente nel presente Accordo impedisce al Destinatario di sviluppare, utilizzare, commercializzare, acquistare o vendere prodotti e/o servizi simili a, e/o entrare in competizione con, quelli del Divulgatore nella misura in cui il Destinatario non ha violato una delle obbligazioni di cui al presente Accordo.

7.3 Resta inteso tra le Parti, al fine di fugare qualsivoglia dubbio interpretativo, che il Destinatario non potrà adoperare le Informazioni Confidenziali ricevute dal Divulgatore ovvero sviluppate nel contesto della Potenziale Acquisizione nell'interlocuzione con le altre Parti per i propri scopi industriali e commerciali se non nell'ambito della Potenziale Acquisizione e per il Fine Permesso. Le Parti dovranno previamente concordare qualsiasi iniziativa inerente al deposito di domande

di brevetto o alla costituzione di altri diritti di proprietà industriale o intellettuale implicanti l'uso di Informazioni Confidenziali condivise e/o sviluppate in relazione alla Potenziale Acquisizione, restando inteso che ciascuna Parte potrà porre in essere autonomamente il deposito di domande di brevetto o la costituzione di altri diritti di proprietà industriale o intellettuale implicanti l'uso di Informazioni Confidenziali alla stessa Parte esclusivamente ascrivibili.

7.4 Fermo quanto previsto nella sezione 7.3, nulla di quanto contenuto nell'Accordo o in quanto rivelato dal Divulgatore al Destinatario potrà essere inteso come concessione o garanzia al Destinatario di una qualsiasi licenza o altro diritto sulle Informazioni Confidenziali e/o su qualunque brevetto, marchio, *know-how*, segreto industriale che sia o sarà di titolarità del Divulgatore.

8. Miscellanea

8.1 Il presente Accordo costituisce l'intero accordo raggiunto dalle Parti con riferimento alla divulgazione e alla protezione delle Informazioni Confidenziali e supera tutti gli accordi e gli intendimenti tra le Parti, in forma scritta od orale, con riferimento a tale materia.

8.2 Nessuna modifica al presente Accordo avrà efficacia se non mediante un accordo scritto e firmato da tutte le Parti del presente Accordo.

8.3 Qualora un'obbligazione derivante dal presente Accordo dovesse essere dichiarata non efficace o illegale, in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, l'efficacia delle restanti obbligazioni di cui al presente Accordo non sarà pregiudicata.

8.4 La rinuncia di una Parte a contestare una violazione ai sensi del presente Accordo non costituirà rinuncia dei suoi diritti ai sensi del presente Accordo con riferimento alle successive violazioni.

8.5 Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo senza il previo consenso delle altre Parti. Ogni cessione non autorizzata dovrà considerarsi nulla.

9. Legge e giurisdizione applicabile

9.1 Il presente Accordo è governato e dovrà essere interpretato ai sensi della legge italiana.

9.2 Le parti si impegnano irrevocabilmente a sottoporre alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Trieste ogni controversia derivante o connessa con il presente Accordo.

***

[●]
[carica]
[nome]

[CARTA INTESTATA DELL'INTERESSATO]

Il sottoscritto			
nato a		il	
Codice Fiscale			
residente a (*Via, n. civico, cap., Città, Prov., Stato*)			
nella sua qualità di (*titolare, legale rappresentante, procuratore, institore)*			
della società			
Codice Fiscale			
Pec			

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) di possedere, sin alla data odierna, apposita attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per le seguenti categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire:

DESCRIZIONE	CAT.	CLASS.	IMPORTO	%	TIPOLOGIA	QUALIFIC. OBBLIG.	SCORPOR.
Edifici Civili e Industriali	OG1	VIII	20.331.620,08 €	43,83%	PREVALENTE	SI	a
Categorie scorporabili							
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	OG3	III	723.532,68 €	1,56%	GENERALE	SI	b
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	I	252.109,00 €	0,54%	GENERALE	SI	b
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	III-bis	1.045.216,34 €	2,25%	SPECIALISTICA	SI	b
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4*	III	786.351,76 €	1,70%	SPECIALISTICA	SI	b
Apparecchiature strutturali speciali	OS11*	III	803.231,57 €	1,73%	SPECIALISTICA	SI	b
Strutture prefabbricate in cemento armato	OS13*	II	320.679,05 €	0,69%	SPECIALISTICA	SI	b
Componenti strutturali in acciaio o metallo	OS 18-A*	III	1.006.280,58 €	2,17%	SPECIALISTICA	SI	b
Componenti per facciate continue	OS 18-B*	IV	1.637.505,77 €	3,53%	SPECIALISTICA	SI	b
Opere strutturali speciali	OS 21*	IV	1.560.180,28 €	3,36%	SPECIALISTICA	SI	b
Demolizione di opere	OS23	III	1.022.949,38 €	2,20%	SPECIALISTICA		c
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	VI	7.201.256,89 €	15,52%	SPECIALISTICA	SI	b
Categorie scorporabili di cui al D.M. 10.11.2016 n.248							
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30*	VI	9.701.415,50 €	20,91%	SPECIALISTICA	SI	a
TOTALE			**46.392.328,88 €**	**100,00%**			

2) di aver realizzato, nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara e, quindi, pari ad **€ 92.784.657,76**;

3) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 80 d.lgs. 50/2016 e agli arti. 94 e 98 del 36/2023 [*o dichiarazione equipollente per gli offerenti non residenti nel territorio della Repubblica Italiana*].

[CARTA INTESTATA DELL'INTERESSATO]

Si dichiara, inoltre, di essere al corrente del fatto che ai fini del subentro nella Commessa Salesi sarà richiesto il rispetto dei requisiti del disciplinare di gara relativo all'*Affidamento dei lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno–infantile ad alta specializzazione "G. Salesi" in comune di Ancona, località Torrette*.

Luogo, data

In fede, IL DICHIARANTE